Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 24 gennaio 1949

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 24 gennaio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione dell'Esercito

Concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito . . . . *Pag.* 2

Concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (grado 11°, gruppo *B*) . . . . » 6

Concorsi per esami a posti di topografo e cartografo in prova (gruppo *B*, grado 11°) nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare (Istituto geografico militare) . . . . » 10

Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*) . . . . » 14

Concorso per esami a venti posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*) . . . . » 19

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo C) nell'Amministrazione centrale dell'esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed in genere, dagli Enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 19500/12106/2 in data 26 luglio 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1) del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, nonchè per

coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quello in giurisprudenza, rilasciato cioè da qualsiasi altra facoltà (economia e commercio, scienze politiche e sociali, scienze economiche e marittime, scienze coloniali, scienze coloniali comparate, ecc.) presso la quale formino oggetto di studio anche materie giuridiche ed economiche.

Il detto diploma originale di laurea deve essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato:

3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Co-

mune ove il candidato risiede da almeno un anno, vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 (muniti di marca da bollo da L. 24) rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dai competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune, di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del Prefetto della provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti (muniti di marca da bollo da L. 24) adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

10) certificato di lodevole servizio rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, munito della marca da bollo da L. 24, per coloro che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto del-

l'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una prova orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Registro Esercito n. 29, foglio n. 200. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal 1° libro del codice penale.
5. Nozioni di diritto commerciale riguardanti la legislazione cambiaria e il fallimento.
6. Nozioni di statistica (statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).
7. Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede.
8. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
9. Leggi di ordinamento e reclutamento dell'esercito e sullo stato degli ufficiali.
10. Ordinamento dell'Amministrazione militare centrale e periferica, con particolare riguardo alle funzioni amministrative. Decentramento amministrativo e contabile dei servizi dell'Amministrazione militare. Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. Ispezioni ammini-

strative (regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2222, e modificato con regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301; regio decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521; regio decreto-legge 18 aprile 1935, n. 648, convertito in legge con la legge 27 gennaio 1936, n. 244; testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; regolamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443; regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

Roma, addì 2 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

(63)

Concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (grado 11°, gruppo B)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1243;

Visto il regio decreto 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il regio decreto-legge 1° febbraio 1937, n. 395, recante modificazioni all'organico dei cancellieri militari;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1939, n. 2095, relativo all'ordinamento giudiziario militare della Libia;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 863, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania ed alla istituzione di tre nuovi tribunali militari territoriali;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento di concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 272, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipedenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali, ed in genere, dagli Enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 19500/12106/2 in data 26 luglio 1948;

Decreta :

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1) del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 20 e non superati gli anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9 la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di licenza liceale o di studio equipollente, munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, e vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali, però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 (muniti di marca da bollo da L. 24) rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), e, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti (muniti di marca da bollo da L. 24) adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

10) certificato di lodevole servizio rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, munito della marca da bollo da L. 24, per coloro che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso

sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme, con i documenti, dall'interessato medesimo.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerandosi come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare, e, parimenti, come una sola materia gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona con-

dotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Registro Esercito n. 29, foglio n. 202. — TEMPESTA

(64)

Concorsi per esami a posti di topografo e cartografo in prova (gruppo B, grado 11°) nei ruoli del personali civili dell'Amministrazione militare (Istituto geografico militare).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico;

Viste le autorizzazioni date dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 6055/12106.2.9.10/1.3.2 e n. 16160/12106.2.9.10/1.3.1 in data 24 febbraio 1948 e 16 giugno 1948 rispettivamente;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°) posti dodici;

b) cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°) posti sei.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati dèportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dèll'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo di studio:

a) diploma originale di licenza di liceo scientifico, oppure di abilitazione tecnica in agrimensura rilasciato da un istituto tecnico, o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di licenza di liceo scientifico oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un liceo artistico, oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare.

Il predetto diploma di licenza dovrà essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali, però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 (muniti di marca da bollo da L. 24) rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti (muniti di marca da bollo da L. 24) adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

10) certificato di lodevole servizio rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè

la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, munito della marca da bollo da L. 24, per coloro che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami, che avranno luogo in Firenze, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e grafica e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indenizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1948
Registro Esercito n. 29, *foglio n.* 201. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER TOPOGRAFO AGGIUNTO IN PROVA DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

PROVA SCRITTA

Descrizione di un procedimento di rilievo e dello strumento relativo ad esso sulla base del programma della prova orale.

PROVA GRAFICA

Disegno topografico.

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa in quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

Durata della prova grafica: sei ore.

PROVA ORALE

a) *Matematica.*

Elementi di geometria e di algebra Nozioni di trigonometria piana.

b) *Topografia.*

Nozioni generali Cenni sui principali strumenti topografici Metodi diversi di rilevamento Rappresentazione del terreno Disegno topografico - Segni convenzionali Lettura di una carta Orientamento.

Il Ministro: PACCIARDI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER CARTOGRAFO AGGIUNTO IN PROVA DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

PROVA SCRITTA

Consisterà nella breve trattazione di uno degli argomenti elencati nel programma della prova orale.

PROVA GRAFICA

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.
Durata della prova grafica: sei ore.

PROVA ORALE

a) *Matematica.*

Elementi di geometria e di algebra Nozioni di trigonometria piana.

b) *Geografia Topografia Cartografia.*

Forme e dimensioni della Terra Sfera locale Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e sulla sfera - Longitudine e latitudine Nozioni elementari sulle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto Nozioni generali di topografia Lettura delle carte topografiche Scale di proporzione Segni convenzionali Sistemi di rappresentazione per l'orografia Distanza, profili, pendenze e problemi relativi desunti dalla carta.

Roma, addì 2 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

(65)

Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo B)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del presonale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 19500/12106/2 in data 26 luglio 1948;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1) del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 28.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti, o che catturati dai tedeschi o dai giapponesi, siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947 n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi di Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali. Il predetto diploma dovrà essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare. (Le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano invece stati riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 (muniti di marca da bollo da L. 24) rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla com-

petente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune, di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti (muniti di marca da bollo da L. 24) adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

10) certificato di lodevole servizio rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, munito della marca da bollo da L. 24, per coloro che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto da coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate del lo Stato (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno di quattro prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di non meno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Registro Esercito n. 29, foglio n. 199. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Componimento di italiano.
2. Ragioneria (generale ed applicata):

a) le aziende e loro classificazioni; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici;

b) le funzioni di controllo;

c) il controllo antecedente; gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari;

d) i preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazioni, variazioni e rinnovazioni dei preventivi;

e) il controllo concomitante e la costruzione dei fatti amministrativi, la vigilanza, l'opposizione di interessi, l'uso di documenti ed i mezzi automatici;

f) il controllo susseguente: le registrazioni, varie specie di scritture, i conti, le scritture elementari, i sistemi di scrittura, i metodi di registrazione, la scrittura semplice; la partita doppia; il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione e approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale di officina per i lavori e valutazione manufatti.

3. Aritmetica finanziaria:

a) misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili;

b) interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi;

c) medie, adeguati e miscugli. Riparti, semplici e composti diretti e inversi;

d) cambio. Operazioni di cambio diretto ed indiretto. Arbitraggi bancari;

e) conti correnti, semplici ad interessi e metodi per il relativo assestamento;

f) interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative;

g) annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

4. Elementi di diritto e di economia politica:

a) diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione;

b) economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche;

c) elementi di diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fidejussione. Prescrizione;

d) atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sulla seguente materia:

nozioni di statistica (statistica teoretica; generalità; i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografica; statistiche economiche).

Il Ministro: PACCIARDI

(66)

Concorso per esami a venti posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo B)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 19500/12106/2 in data 26 luglio 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1) del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 28.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi, siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio

1944, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico dello Stato italiano, o di abilitazione a perito industriale edile.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi di Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Il predetto diploma dovrà essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato

gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva (su carta da bollo da L. 24) da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 (muniti di marca da bollo da L. 24) rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità (su carta da bollo da L. 24) rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti (muniti di marca da bollo da L. 24) adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

10) certificato di lodevole servizio rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, munito della marca da bollo da L. 24, per coloro che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto da coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato

di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi insieme con i documenti dall'interessato medesimo.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno di quatro prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e di quelle grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di non meno di sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934 n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Registro Esercito n. 29, foglio n. 198. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte e grafiche

1. Componimento di italiano.

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.
Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

2. Prova grafica di disegno architettonico.

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezione di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.
Nello studio del progetto il candidato dovrà dare prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

3. Prova grafica di disegno topografico.

Segni convenzionali: formazione delle scale; esecuzione di disegno a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

4. Prova scritta di estimo.

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a cultura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio, il Colombo, il Marzocchi, ecc.), nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

Prova orale

a) Matematica. Estimo. Topografia. Costruzioni.
Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926), relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura degli istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.
Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti. Le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali. Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: Pacciardi

(67)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104032) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.